

Assicurazione per la protezione delle strutture ricettive a copertura dei rischi: Incendio e danni alla proprietà, Rottura Lastre, Furto, Responsabilità Civile, Tutela Legale.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: Zurich Relax - Versione per il proprietario di fabbricati non esercente

Data di realizzazione: maggio 2020 - Ultimo Aggiornamento: ottobre 2020

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23–20159 Milano – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2019, il patrimonio netto è pari a 2.562 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.554 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 132% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.944 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 817 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.562 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.453 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

INCENDIO E DANNI ALLA PROPRIETA'

Eventi coperti

Danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:

- Incendio;
- Azione meccanica del fulmine;
- Scoppio, Esplosione ed Implosione anche esterni (**esclusi quelli derivanti da ordigni esplosivi**); **se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, sono esclusi i danni alla macchina o all'impianto nel quale si è verificato lo Scoppio**;
- caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, nonché di parti dei medesimi e di Cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi;
- Onda sonora;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni;
- urto di veicoli stradali o di natanti in transito, **purché non di proprietà o condotti dall'Assicurato o in suo uso o servizio**;
- caduta di alberi o di parti di essi, per effetto di eventi atmosferici o per altre cause accidentali, limitatamente ai danni al Fabbricato;
- fumo, gas e vapori fuoriusciti a seguito di mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da guasto accidentale degli impianti stessi, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, oppure sviluppatasi da eventi garantiti dalla Sezione "Incendio e Danni alla proprietà";

	<ul style="list-style-type: none"> fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; attività svolte per impedire o limitare le perdite a seguito degli eventi assicurati. <p>Le garanzie sono prestate entro il limite delle somme assicurate indicati sul contratto.</p> <p>Limite massimo di indennizzo Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), in nessun caso la Zurich potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata. In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie. Le garanzie possono essere soggette ad applicazione di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo.</p>
Fenomeno elettrico	<p>Danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da fenomeno elettrico a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici rientranti alle voci fabbricato e contenuto.</p> <p>La garanzia è prestata con un limite di indennizzo di 5.000 Euro, ma può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> aumentata mediante un'opzione con specifica somma assicurata e pagamento di un premio aggiuntivo ridotta a 2.500 Euro mediante un'opzione con riduzione di premio.
Danni da acqua	<p>Danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> fuoriuscita d'acqua conseguente a rottura, guasto accidentale e/o occlusione degli Impianti idrici; rottura e/o guasto accidentale degli impianti automatici di estinzione. <p>E' prevista un'opzione con riduzione di premio che introduce un limite di indennizzo di 2.500 Euro.</p>
Eventi sociopolitici	<p>Danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi, compresi i prestatori di lavoro dell'Assicurato e compresi i danni materiali e diretti causati dall'intervento delle forze dell'ordine in conseguenza di tali eventi.</p>
Eventi atmosferici	<p>Danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato, causati da uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento, trombe d'aria e cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi.</p> <p>Se al verificarsi degli eventi sopra indicati vi siano danni al contenuto, Zurich indennizza anche i danni diretti causati al contenuto assicurato, posto all'interno dei locali, da acqua, neve, grandine, sabbia o altri corpi trasportati dal vento, a condizione che gli stessi siano penetrati nel fabbricato direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza del fenomeno atmosferico.</p>
Allagamento	<p>Danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua; fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.
Merci e attrezzature presso terzi	<p>Danni alle Merci e alle attrezzature assicurate che si trovino temporaneamente in deposito e/o lavorazione presso terzi, presso mostre e fiere o presso l'abitazione del titolare o dei soci dell'attività assicurata e conseguenti agli eventi garantiti dalla sezione "Incendio e danni alla proprietà".</p>
Spese conseguenziali	<p>Rimborso a seguito di sinistro indennizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> delle spese rese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro; delle spese occorrenti per il trasferimento in deposito presso terzi ed il ricollocamento del contenuto resesi necessarie; delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento delle "cose particolari" distrutte o danneggiate, compreso il costo del materiale; delle spese fisse ed insopprimibili costituite da canoni, stipendi e mutui che l'Assicurato è costretto a continuare a sostenere nonostante la inattività della struttura ricettiva a seguito di sinistro. Nel caso di parziale inattività le spese saranno rimborsate proporzionalmente; delle spese conseguenti a guasti arrecati alle cose assicurate per impedire o limitare i danni.

Indennità aggiuntiva	<p>Rimborso delle spese complessivamente sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • onorari di periti, consulenti, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti (esclusi professionisti incaricati ai sensi del capitolo "Procedura per la valutazione del danno" di cui alla sezione D "Come è gestito il Sinistro?" delle condizioni di assicurazione; • oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; • ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento); • rimozione e ricollocamento del contenuto nei locali assicurati quando questi siano necessari per eseguire riparazione ai locali; • mancato godimento dei locali.
Anticipo Indennizzi	In caso di sinistro anticipo di un importo pari al 50% del presumibile indennizzo.
ROTTURA LASTRE	
Eventi coperti	<p>Danni materiali e diretti alle lastre assicurate causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • incendio, fulmine, scoppio, esplosione ed implosione; • caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, nonché di parti dei medesimi e di cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi; • onda sonora; • caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni; • urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via o di natanti in transito sulle acque pubbliche, purché non di proprietà o condotti dall'Assicurato o in suo uso o servizio; • caduta di alberi o di parti di essi, per effetto di eventi atmosferici o per altre cause accidentali, limitatamente ai danni al fabbricato; • attività svolte per impedire o limitare le perdite a seguito degli eventi assicurati; • dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Eventi sociopolitici	Danni materiali e diretti alle lastre assicurate causati da atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi, compresi i prestatori di lavoro dell'Assicurato e compresi i danni materiali e diretti causati dall'intervento delle forze dell'ordine in conseguenza di tali eventi.
Eventi atmosferici	<p>Danni materiali e diretti arrecati alle lastre del fabbricato, causati da uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento, trombe d'aria e cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi.</p> <p>Se al verificarsi degli eventi sopra indicati vi siano danni alle lastre facenti parte del contenuto, Zurich indennizza anche i relativi danni diretti causati provocati da acqua, neve, grandine, sabbia o altri corpi trasportati dal vento, a condizione che gli stessi siano penetrati nel fabbricato direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza del fenomeno atmosferico.</p>
Furto	<p>Sono indennizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni materiali e diretti arrecati alle lastre da furto anche solo tentato; • guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri alle lastre in occasione di furto, tentato furto o rapina.
FURTO	
Eventi coperti	<p>Danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di</p> <p>1. Furto commesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili; • con sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti, superfici di vetro o cristallo, entrambi antisfondamento; • con effrazione o strappo di inferriate stabilmente infisse nei muri • mediante apertura di serrature digitali o elettroniche, senza rottura o scasso delle stesse, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura; • da persone nascostesi clandestinamente nei locali, e che abbiano successivamente asportato la refurtiva a locali chiusi; • con impiego di attrezzi o mediante particolare agilità personale, quando le aperture si trovino ad oltre 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria mediante introduzione nei locali con modalità diversa da quella ordinaria; • dai prestatori di lavoro fuori dall'orario di lavoro.

	<p>2. rapina avvenuta nei locali anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.</p> <p>3. furto, rapina e atti di danneggiamento volontario da parte di terzi ad archivi e documenti, supporti informatici di archiviazione, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento), registri, disegni e simili, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; l'assicurazione indennizza le spese necessarie per la loro ricostruzione;</p> <p>4. furto, rapina di merci e attrezzature presso terzi cui siano state affidate per lavorazione, installazione, confezionamento, imballaggio e/o vendita;</p> <p>5. furto e rapina di merci e/o attrezzature, pertinenti la struttura ricettiva assicurata, trasportate su autoveicoli in uso all'Assicurato e guidati dallo stesso, dai suoi familiari o da prestatori di lavoro.</p> <p>Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti causati dai ladri in occasione di furto, tentato furto o rapina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle cose assicurate; • al fabbricato, compresi i mezzi di chiusura e i mezzi di protezione, alle recinzioni e i cancelli, casseforti, armadi corazzati e blocchi di cassette di sicurezza, alle lastre o provcati dalle Forze dell'ordine o da organi di vigilanza privata allo scopo di impedire o limitare i reati o fermarne gli autori. Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto. Questo limite può essere aumentato mediante attivazione di specifica opzione con pagamento di premio aggiuntivo. <p>Le garanzie sono prestate entro il limite delle somme assicurate indicate sul contratto.</p> <p>Limite massimo di indennizzo Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), in nessun caso Zurich potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata. In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie. Le garanzie possono essere soggette ad applicazione di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo.</p>
<p>Indennità aggiuntiva</p>	<p>Rimborso delle seguenti spese, sostenute e documentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • costi sostenuti per la documentazione del danno; • costi sostenuti per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati.
<p>RESPONSABILITA' CIVILE</p>	
<p>Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato</p>	<p>Risarcimento dei danni provocati a terzi dall'Assicurato in qualità di proprietario dei Fabbricati assicurati e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione.</p> <p>Massimale Le garanzie sono prestate entro il limite del massimale indicato in polizza, che rappresenta la somma massima rimborsabile dalla Compagnia per ogni sinistro e per periodo assicurativo annuo. Le garanzie possono essere soggette ad applicazione di franchigie, scoperti, limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo.</p>
<p>Danni da interruzione o sospensione di attività</p>	<p>Risarcimento dei danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi della garanzia Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato.</p>
<p>TUTELA LEGALE</p>	
<p>Tutela della proprietà</p>	<p>Assicura l'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato negli eventi relativi alla proprietà degli immobili assicurati indicati in polizza. La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa; • sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo; • subisca danni da responsabilità extracontrattuale all'immobile o al suo contenuto, a causa di un fatto illecito di terzi;

<p>Tutela della proprietà</p>	<ul style="list-style-type: none"> • debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il Sinistro sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e solo a seguito dell'intervento dell'Assicuratore della Responsabilità Civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile. Se la polizza di Responsabilità civile, pur essendo esistente, non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati, la garanzia di tutela legale opera in primo rischio. • debba sostenere controversie di diritto civile in merito a contratti relativi alla manutenzione o alla ristrutturazione degli immobili assicurati indicati in polizza, al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili indicati in polizza; • debba presentare opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente contro una Sanzione amministrativa pecuniaria, di importo pari o superiore a 500 Euro.
--------------------------------------	--

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Forma con Franchigia</p>	<p>Opzione che prevede che tutte le garanzie siano prestate con l'applicazione di una franchigia di 500 Euro per sinistro, con l'eccezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle garanzie che prevedono una Franchigia di importo superiore rispetto a quella prevista dalla presente opzione; • delle eventuali garanzie che prevedono uno specifico Scoperto, indicato sulla Polizza; • delle garanzie "Rischio Locativo", "Ricorso Terzi (Massimale per Ubicazione)" e "Ricorso Terzi (Massimale unico)".
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Fenomeno elettrico/Danni da acqua</p>	<p>Opzione che consente di ridurre contestualmente i limiti di indennizzo delle garanzie Fenomeno elettrico e Danni da acqua a 2.500 Euro cadauno.</p>
<p>Furto</p> <p>Forma con Franchigia</p>	<p>L'opzione prevede che tutte le garanzie siano prestate con l'applicazione di una franchigia di 500 Euro per sinistro, con l'eccezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle garanzie che prevedono una Franchigia di importo superiore rispetto a quella prevista dalla presente opzione; • delle eventuali garanzie che prevedono uno specifico Scoperto, indicato sulla Polizza.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Spese di ricerca, riparazione e ripristino</p>	<p>L'opzione prevede il rimborso, in caso di rottura, guasto od occlusione accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta, delle spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, compresa la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua, e per il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate.</p> <p>La garanzia può essere acquistata solo se assicurato il Fabbricato.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Spese di demolizione e sgombero</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'opzione prevede il rimborso delle spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del Sinistro, nonché le spese per smaltire e trattare i rifiuti in apposite discariche.
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Fenomeno elettrico</p>	<p>L'opzione consente di elevare il limite di indennizzo della garanzia attraverso una specifica somma assicurata.</p>

<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Elettronica</p>	<p>L'opzione copre i danni materiali e diretti arrecati alle apparecchiature elettroniche relative all'attività assicurata verificatisi per effetto di imperizia, negligenza, errata manipolazione, corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arcovoltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica, mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione, sabotaggio dei prestatori di lavoro, traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, infiltrazioni di acqua, rovesciamento di liquidi in genere, inondazione, alluvione, allagamento, gelo, valanghe, neve, ghiaccio.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Rigurgito fognature</p>	<p>L'opzione copre i danni derivanti da traboccamento e rigurgito dei sistemi di scarico e smaltimento delle acque reflue conseguenti ad un fatto avvenuto nei tratti di servizio esclusivo al fabbricato.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Gelo</p>	<p>L'opzione copre i danni materiali e diretti derivanti da spargimento d'acqua conseguente a rottura degli Impianti idrici per effetto di gelo subiti dalle cose assicurate, nonché le spese necessariamente sostenute per la ricerca e riparazione della rottura stessa.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Sovraccarico di neve</p>	<p>L'opzione copre i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da collasso strutturale conseguente a sovraccarico di neve sul tetto.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Grandine su fragili</p>	<p>L'opzione copre i danni materiali e diretti causati dalla grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.</p> <p>La garanzia può essere acquistata solo se assicurato il Fabbricato.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Terremoto</p>	<p>L'opzione copre i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da terremoto.</p> <p>La garanzia opera esclusivamente se il fabbricato e/o il contenuto sono assicurati nella forma a valore totale.</p> <p>L'attivazione della garanzia è subordinata a valutazione da parte di Zurich.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Inondazione e alluvione</p>	<p>L'opzione copre i danni materiali e diretti direttamente causati alle cose assicurate, nella forma di assicurazione a Valore Totale da Inondazione e Alluvione.</p> <p>La garanzia opera esclusivamente se il fabbricato e/o il contenuto sono assicurati nella forma a valore totale.</p> <p>L'attivazione della garanzia è subordinata a valutazione da parte di Zurich.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Spese di restauro</p>	<p>L'opzione prevede il rimborso delle spese di restauro alle opere d'arte fisse, rientranti alla voce Fabbricato, necessarie per riportare la cosa danneggiata in condizioni analoghe a quelle precedenti il Sinistro, salvaguardandone caratteristiche o elementi peculiari che ne determinano il valore e al netto di ogni miglioria rispetto al suo stato precedente il Sinistro.</p> <p>La garanzia può essere acquistata solo se assicurato il Fabbricato.</p>
<p>Furto</p> <p>Danni cagionati dai ladri</p>	<p>L'opzione consente di elevare il limite di indennizzo della garanzia prevista negli Eventi coperti attraverso una specifica somma assicurata.</p> <p>Non è possibile assicurare un importo superiore al 40% della somma assicurata Contenuto.</p>
<p>Tutela legale</p> <p>Vertenze con il locatario</p>	<p>Vertenze con il locatario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso in cui l'immobile subisca danni causati dal locatario; • per azione di sfratto a causa di morosità; in tal caso è garantita anche l'eventuale azione per il recupero dei canoni arretrati.



Che cosa NON è assicurato?

Incendio e danni alla proprietà	<p>Beni che non rientrano nella definizione di Fabbricato e di Contenuto, la cui descrizione è riportata nelle Condizioni di assicurazione.</p> <p>Fabbricati con caratteristiche costruttive differenti dalle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none">• Costruzione tradizionale• Costruzione in bioedilizia <p>la cui descrizione è riportata sul Glossario.</p> <p>Inoltre la garanzia “Sovraccarico di neve” non opera:</p> <ul style="list-style-type: none">• per i fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti all’epoca della loro costruzione o della più recente ristrutturazione delle strutture portanti del tetto e del contenuto, a meno che l’Assicurato sia comunque provvisto del relativo certificato di conformità;• per i fabbricati in costruzione nonché a quelli in corso di ristrutturazione ed al loro contenuto; a meno che la ristrutturazione riguardi parti diverse dalle strutture portanti dell’edificio, del tetto o dei solai. <p>Infine la garanzia “Merci e attrezzature presso terzi” opera a condizione che il fabbricato che le ospita presenti una delle caratteristiche costruttive previste tra “Costruzione Tradizionale” e “Costruzione in Bioedilizia” la cui descrizione è riportata nel Glossario.</p>
Rottura Lastre	<p>Beni che non rientrano nella definizione di Lastre, la cui descrizione è riportata nel Glossario.</p>
Furto	<p>Beni che non rientrano nella definizione di Contenuto, la cui descrizione è riportata nelle Condizioni di assicurazione.</p> <p>La garanzia è operante a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none">• le pareti ed i Solai dei locali contenenti le cose assicurate, confinanti con l’esterno o con locali occupati da terzi o di uso comune, siano costruiti in almeno una delle “Caratteristiche costruttive” la cui descrizione è riportata nel Glossario, fra “Costruzione Tradizionale”, “Costruzione in Bioedilizia”;• ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti Serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro. Nelle inferriate e nei Serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm². Negli altri Serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm². <p>Sono esclusi perciò i danni avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure senza effrazione di strutture o congegni di chiusura di serramenti o inferriate.</p> <p>Se l’introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli sopra indicati sarà indennizzato, previa applicazione dell’eventuale franchigia prevista, il 75% dell’importo liquidabile, restando il rimanente 25% a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicurare da altri.</p> <p>L’Indennizzo verrà invece liquidato integralmente:</p> <ul style="list-style-type: none">• se l’autore del reato si sia introdotto nei locali forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli descritti, anche in presenza di altre aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi;• pur in assenza di segni di effrazione ai mezzi di protezione e chiusura se, durante le ore di apertura dell’esercizio, vi sia costante presenza dell’Assicurato, dei suoi familiari o delle persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate. <p>Inoltre la garanzia Portavalori è operante a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none">• il furto avvenga durante il periodo di apertura delle strutture assicurate e che il servizio di portavalori sia svolto entro i confini della provincia, o provincia ad essa limitrofa, in cui sono ubicate le strutture;• la persona che effettua il trasporto abbia età superiore ai 18 anni e inferiore ai 70 anni e non abbia alcuna minorazione fisica (anche temporanea) che la renda inadatta all’effettuazione del trasporto;• per trasporti eccedenti la somma di 25.000 Euro, la persona che effettua il trasporto stesso sia accompagnata da almeno un altro incaricato dell’Assicurato avente gli stessi requisiti previsti al punto precedente.

	<p>Pertanto la garanzia non opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di inadempimento di uno o più obblighi sopra riportati; • qualora i valori complessivamente trasportati, indipendentemente dalla somma assicurata, eccedano i 75.000 Euro; • durante il periodo di chiusura della struttura ricettiva assicurata. <p>Infine, relativamente alla garanzia "Proprietà di valori e preziosi", se la struttura ricettiva rimane chiusa per più di 45 giorni consecutivi, la garanzia resta sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno.</p>
Responsabilità civile	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Tutela legale	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio e danni alla proprietà	<p>Per il Fabbricato</p> <p>L'assicurazione per il fabbricato è prestata in base al suo costo di ricostruzione a nuovo, purché l'assicurato lo ricostruisca e l'inizio dei lavori avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di quantificazione del danno o del verbale definitivo di perizia. In caso di mancata ricostruzione, Zurich limita l'Indennizzo al costo di ricostruzione delle cose al momento del sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.</p> <p>Per il contenuto</p> <p>L'assicurazione per il contenuto è prestata in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove equivalenti, purché l'assicurato riacquisti le cose assicurate entro 12 mesi dalla data dell'atto di quantificazione del danno o del verbale definitivo di perizia. In caso contrario Zurich applicherà un deprezzamento calcolato sulla base dei criteri indicati sul contratto.</p> <p>Assicurazione parziale - Tolleranza (valido per la forma a Valore Totale)</p> <p>Quando l'assicurazione è stipulata nella forma a Valore totale, se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore rispetto a quella reale di oltre il 10%, Zurich risponde dei danni in proporzione, limitatamente alla parte eccedente.</p> <p>Inoltre, oltre a quanto riportato sul DIP Danni, sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conseguenti a inondazioni e alluvioni, terremoti, a meno che non siano state acquistate le relative opzioni con pagamento di premio aggiuntivo; • causati da gelo, a meno che non sia stata acquistata la relativa opzione con pagamento di premio aggiuntivo; • subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, a meno che non sia stata acquistata la relativa opzione con pagamento di premio aggiuntivo; • conseguenti, direttamente o indirettamente, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); • causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, salvo che non siano determinati da fumi o gas conseguenti ad Incendio, fulmine, scoppio, esplosione; • derivanti da Esplosione, Implosione o Scoppio di materie o sostanze esplosive detenute dall'Assicurato o la cui detenzione non è consentita per legge; • conseguenti o verificatisi in occasione di Furto, Rapina o Scippo, anche solo tentati, a eccezione di quelli da Incendio; • limitatamente al "Contenuto" sono esclusi macchinari ed attrezzature in leasing qualora già coperti da apposita Assicurazione.
--	---

<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Eventi coperti</p>	<p>Relativamente a</p> <ul style="list-style-type: none"> danni da scoppio, esplosione ed Implosione anche esterni: sono esclusi quelli derivanti da ordigni esplosivi); se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, sono esclusi i danni alla macchina o all'impianto nel quale si è verificato lo scoppio; danni da caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, nonché di parti dei medesimi e di Cose da essi trasportate: sono esclusi quelli derivanti da ordigni esplosivi; danni da urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via o di natanti in transito sulle acque pubbliche: sono esclusi quelli provocati da veicoli o natanti di proprietà o condotti dall'assicurato o in suo uso o servizio; danni da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi: sono assicurati purché gli impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Fenomeno elettrico</p>	<p>Relativamente alla garanzia "Fenomeno elettrico", per tutte le opzioni previste, sono inoltre esclusi i danni</p> <ul style="list-style-type: none"> alle apparecchiature elettroniche; alle merci; a lampadine e altre fonti di luce, valvole termoelettroniche, resistenze scoperte e fusibili, batterie e accumulatori; causati da usura, corrosione, logorio; riconducibili a mancata o inadeguata manutenzione, manomissione o uso inappropriato; agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici; agli impianti di irrigazione, a meno che non si tratti della centralina di comando dell'impianto, a condizione che sia installata all'interno dei locali del fabbricato; verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione dell'assicurazione.
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Danni da acqua</p>	<p>Relativamente alla garanzia "Danni da acqua", per tutte le opzioni previste, sono inoltre esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> i danni alle Cose contenute nei locali interrati o seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo, fatta eccezione per i danni derivanti dalla rottura dell'impianto di estinzione incendi; <p>le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, nonché le relative spese di ripristino.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Eventi sociopolitici</p>	<p>Relativamente alla garanzia "Eventi sociopolitici" sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> derivanti da atti di terrorismo e atti di sabotaggio; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto; verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione; da imbrattamento e deturpamento; conseguenti o verificatisi in occasione di furto o rapina, anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture; a gazebo, dehors, bersò; subiti dagli enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione. <p>Qualora i danni siano conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse protrattisi per più di 5 giorni, sono indennizzati solo i danni da incendio, esplosione e scoppio.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Eventi atmosferici</p>	<p>Relativamente alla garanzia "Eventi atmosferici" sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione; derivanti da accumulo esterno di acqua, rottura, rigurgito o traboccamento dei sistemi di scarico; a tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all'esterno del fabbricato, fatta eccezione per le relative strutture di sostegno e regolazione; a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture; a gazebo, dehors, bersò; ai collettori solari e alle antenne e simili installazioni esterne; a cose mobili all'aperto, a fiori, piante e coltivazioni in genere; a lastre di cemento-amianto, di fibrocemento, manufatti di materia plastica, serramenti, vetrate e lucernari in genere per effetto della grandine; provocati dall'acqua a merci e attrezzature poste in locali interrati e seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo. <p>La garanzia opera a condizione che la violenza degli eventi sia riscontrabile su una pluralità di cose simili nelle adiacenze del fabbricato assicurato o sia comunque obiettivamente riscontrabile.</p>

<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Allagamento</p>	<p>Relativamente alla garanzia “Allagamento” sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose assicurate o non, poste nelle vicinanze; • causati da mareggiate, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina; • avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine; • causati dalla fuoriuscita d’acqua da impianti automatici di estinzione; • causati da gelo, umidità, stilloidismo, trasudamento, infiltrazione; • di franamento, cedimento o smottamento del terreno; • alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Ricorso terzi</p>	<p>Relativamente alla garanzia “Ricorso terzi” sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle operazioni citate, e le Cose sugli stessi mezzi trasportate; • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. <p>Non sono considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine, se con lui convivente; • quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; • quando l’Assicurato non sia una persona fisica: le società che rispetto all’Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di Legge, nonché gli amministratori delle medesime.
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Spese di demolizione e sgombero</p>	<p>Relativamente alla garanzia “Spese di demolizione e sgombero” sono inoltre escluse tutte le spese per la bonifica delle parti di Fabbricato che non siano state direttamente danneggiate.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Elettronica</p>	<p>Relativamente alla garanzia “Elettronica” sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato; • alle merci; • da eventi previsti dalle sezioni “Incendio e danni alla proprietà” e “Furto”; • derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere; • verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi; • dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati; • dovuti a mancata o inadeguata manutenzione; • a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce; • di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati.
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Gelo</p>	<p>Relativamente alla garanzia “Gelo” sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivanti dagli impianti idrici interrati o installati all’esterno del Fabbricato; • derivanti da rottura degli impianti idrici posti in locali sprovvisti di riscaldamento o con impianto di riscaldamento non funzionante da oltre 48 ore consecutive.
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Sovraccarico di neve</p>	<p>Relativamente alla garanzia “Sovraccarico di neve” sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • causati da gelo; • a lucernari, vetrate, pensiline, gazebo, tettoie e serramenti in genere, grondaie, lattonomie in genere, scossaline, tegole e coppi, nonché all’impermeabilizzazione, salvo il caso in cui il danneggiamento sia conseguenza diretta del collasso strutturale; • da scivolamento della copertura del fabbricato non conseguente a crollo del tetto

<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Atti di terrorismo</p>	<p>Relativamente alla garanzia “Atti di terrorismo” sono inoltre esclusi i danni, le perdite, i costi, le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente o indirettamente causati, derivanti o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica; • di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo; • causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali; • da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; • indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Terremoto</p>	<p>Relativamente alla garanzia “Terremoto” sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; • causati da eruzione vulcanica, da inondazione o alluvione, da maremoto; • causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate; • da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Inondazione e alluvione</p>	<p>Relativamente alla garanzia “Inondazione e alluvione” sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • causati da allagamento, maremoti, mareggiate, maree e azione del moto ondoso in genere, penetrazioni di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, variazioni dei livelli di falda; • causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’Inondazione o dell’alluvione sulle cose assicurate; • derivanti da terremoto; • derivanti da atti di terrorismo; • da franamento, cedimento o smottamento del terreno; • alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento; • indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Spese di restauro</p>	<p>La Garanzia non opera nel caso in cui il valore dei residui della porzione di fabbricato interessata dal Sinistro sia inferiore al 30% del suo valore di costruzione a nuovo.</p>
<p>Rottura lastre</p>	<p>Oltre a quanto riportato sul DIP Danni, sono escluse le rotture:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificatesi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; • verificatesi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; • di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito; <p>Sono inoltre esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature; • i danni a lucernari in genere, salvo quelli in vetro antisfondamento; • i danni da furto o tentato furto.
<p>Rottura Lastre</p> <p>Eventi sociopolitici</p>	<p>Relativamente alla garanzia “Eventi sociopolitici” sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivanti da Atti di Terrorismo e atti di sabotaggio; • verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto; • verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione; • conseguenti o verificatisi in occasione di Furto o Rapina, anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • a gazebo, dehors, bersò. <p>Qualora i danni siano conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse protrattisi per più di 5 giorni, sono indennizzati solo i danni da incendio, esplosione e scoppio.</p>

<p>Rottura lastre</p> <p>Eventi atmosferici</p>	<p>Relativamente alla garanzia “Eventi atmosferici” sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivanti da atti di terrorismo e atti di sabotaggio; • verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto; • verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione; • conseguenti o verificatisi in occasione di furto o rapina, anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • a gazebo, dehors, bersò. <p>La garanzia opera a condizione che la violenza degli eventi sia riscontrabile su una pluralità di cose simili nelle adiacenze del fabbricato assicurato o sia comunque obiettivamente riscontrabile</p>
<p>Furto</p>	<p>Oltre a quanto riportato sul DIP Danni, sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto, purché il sinistro sia in relazione con tali eventi; • causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro, anche se il furto non è avvenuto; • riscontrati in occasione di inventario. <p>Inoltre, relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Furto commesso dai prestatori di lavoro fuori dall’orario di lavoro: è assicurato a condizione che l’autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza e che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il prestatore di lavoro adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi. • Furto, rapina e atti di danneggiamento volontario da parte di terzi ad archivi e documenti, supporti informatici di archiviazione, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento), registri, disegni e simili, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici: sono assicurati fino alla concorrenza di un importo pari al 5% della somma assicurata per il contenuto; • Furto, rapina di merci e attrezzature presso terzi cui siano state affidate per lavorazione, installazione, confezionamento, imballaggio e/o vendita: sono assicurati fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto; • Furto e rapina di merci e/o attrezzature, pertinenti la struttura ricettiva assicurata, trasportate su autoveicoli in uso all’Assicurato e guidati dallo stesso, dai suoi familiari o da prestatori di lavoro: <ul style="list-style-type: none"> - è operante esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati, per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 5 e le ore 21 - è prestata sino a concorrenza del 5% della somma assicurata per il contenuto. • Danni materiali e diretti causati dai ladri in occasione di furto, tentato furto o rapina alle cose assicurate: sono esclusi denaro e valori.
<p>Responsabilità Civile</p> <p>Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato</p>	<p>Oltre a quanto riportato sul DIP Danni, sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prodotti da spargimento di acque o da rigurgito di fogne, a meno che non siano conseguenti a rottura accidentale o occlusione di tubazioni, condutture, impianti e macchinari al servizio del Fabbricato; • derivanti unicamente da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe; • alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo o di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli art.1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile; • da Furto; • derivanti dall’esercizio da parte dell’Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall’attività personale dell’Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari nei fabbricati indicati in Polizza • verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); • da detenzione o impiego di esplosivi; • derivanti da amianto o Chrysotile. <p>Sono anche esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.</p>

<p>Tutela legale</p>	<p>L'assicurazione è esclusa per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; • le controversie relative a fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; • le controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei; • la materia fiscale e amministrativa con eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie e per l'opposizione a sanzioni amministrative; • le controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello indicato in polizza; • le operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili; • le controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda; • le controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività lavorativa, sia essa subordinata, parasubordinata, libero professionale o imprenditoriale svolta dall'Assicurato. 																														
<p>Garanzia "Incendio e danni alla proprietà"</p>	<p>Ove non diversamente concordato, e qualora non sia stata scelta la "Forma con franchigia", l'assicurazione "Incendio e danni alla proprietà", per alcune garanzie, prevede limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:</p> <table border="1" data-bbox="327 723 1503 2110"> <thead> <tr> <th data-bbox="327 723 746 801">Garanzia</th> <th data-bbox="746 723 1098 801">Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)</th> <th data-bbox="1098 723 1503 801">Limiti di indennizzo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="327 801 746 853">Fenomeno elettrico</td> <td data-bbox="746 801 1098 853">Franchigia 250 Euro</td> <td data-bbox="1098 801 1503 853">Limite di indennizzo: v. Polizza</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 853 746 904">Danni da acqua</td> <td data-bbox="746 853 1098 904">Franchigia 250 Euro</td> <td data-bbox="1098 853 1503 904">Limite di indennizzo: v. Polizza</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 904 746 987">Eventi sociopolitici</td> <td data-bbox="746 904 1098 987">Scoperto 10% con il minimo di 500 Euro</td> <td data-bbox="1098 904 1503 987">Limite di indennizzo: v. Polizza</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 987 746 1227">Eventi atmosferici</td> <td data-bbox="746 987 1098 1227">Scoperto 10% con il minimo di 500 euro</td> <td data-bbox="1098 987 1503 1227">Limite di indennizzo: v. Polizza Per strutture di sostegno o regolazione di tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all'esterno del fabbricato: 2.500 Euro Per Lastre di fibrocemento o materia plastica: 2.500 Euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1227 746 1279">Allagamento</td> <td data-bbox="746 1227 1098 1279">2.000 Euro</td> <td data-bbox="1098 1227 1503 1279">Limite di indennizzo: 10.000 Euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1279 746 1778">Spese consequenziali</td> <td data-bbox="746 1279 1098 1778">-</td> <td data-bbox="1098 1279 1503 1778">Spese rese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro: 15% dell'Indennizzo; Spese occorrenti per il trasferimento in deposito presso terzi ed il ricollocamento del contenuto: 10% dell'Indennizzo; Spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento delle "Cose particolari" distrutte o danneggiate: somma assicurata per il Contenuto; Spese fisse ed insopprimibili (canoni, stipendi e mutui) : 15% dell'Indennizzo.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1778 746 1852">Merci e attrezzature presso terzi</td> <td data-bbox="746 1778 1098 1852">-</td> <td data-bbox="1098 1778 1503 1852">5% della somma assicurata per il contenuto</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1852 746 1966">Indennità aggiuntiva</td> <td data-bbox="746 1852 1098 1966">-</td> <td data-bbox="1098 1852 1503 1966">5% dell'Indennizzo Fabbricato, Rischio locativo e Contenuto con il massimo di 10.000 Euro.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1966 746 2110">Ricorso terzi (Massimale per ubicazione)</td> <td data-bbox="746 1966 1098 2110">-</td> <td data-bbox="1098 1966 1503 2110">Massimale: v. Polizza Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività: 10% del Massimale.</td> </tr> </tbody> </table>	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo	Fenomeno elettrico	Franchigia 250 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza	Danni da acqua	Franchigia 250 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza	Eventi sociopolitici	Scoperto 10% con il minimo di 500 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza	Eventi atmosferici	Scoperto 10% con il minimo di 500 euro	Limite di indennizzo: v. Polizza Per strutture di sostegno o regolazione di tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all'esterno del fabbricato: 2.500 Euro Per Lastre di fibrocemento o materia plastica: 2.500 Euro	Allagamento	2.000 Euro	Limite di indennizzo: 10.000 Euro	Spese consequenziali	-	Spese rese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro: 15% dell'Indennizzo; Spese occorrenti per il trasferimento in deposito presso terzi ed il ricollocamento del contenuto: 10% dell'Indennizzo; Spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento delle "Cose particolari" distrutte o danneggiate: somma assicurata per il Contenuto; Spese fisse ed insopprimibili (canoni, stipendi e mutui) : 15% dell'Indennizzo.	Merci e attrezzature presso terzi	-	5% della somma assicurata per il contenuto	Indennità aggiuntiva	-	5% dell'Indennizzo Fabbricato, Rischio locativo e Contenuto con il massimo di 10.000 Euro.	Ricorso terzi (Massimale per ubicazione)	-	Massimale: v. Polizza Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività: 10% del Massimale.
Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo																													
Fenomeno elettrico	Franchigia 250 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza																													
Danni da acqua	Franchigia 250 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza																													
Eventi sociopolitici	Scoperto 10% con il minimo di 500 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza																													
Eventi atmosferici	Scoperto 10% con il minimo di 500 euro	Limite di indennizzo: v. Polizza Per strutture di sostegno o regolazione di tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all'esterno del fabbricato: 2.500 Euro Per Lastre di fibrocemento o materia plastica: 2.500 Euro																													
Allagamento	2.000 Euro	Limite di indennizzo: 10.000 Euro																													
Spese consequenziali	-	Spese rese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro: 15% dell'Indennizzo; Spese occorrenti per il trasferimento in deposito presso terzi ed il ricollocamento del contenuto: 10% dell'Indennizzo; Spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento delle "Cose particolari" distrutte o danneggiate: somma assicurata per il Contenuto; Spese fisse ed insopprimibili (canoni, stipendi e mutui) : 15% dell'Indennizzo.																													
Merci e attrezzature presso terzi	-	5% della somma assicurata per il contenuto																													
Indennità aggiuntiva	-	5% dell'Indennizzo Fabbricato, Rischio locativo e Contenuto con il massimo di 10.000 Euro.																													
Ricorso terzi (Massimale per ubicazione)	-	Massimale: v. Polizza Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività: 10% del Massimale.																													

	<table border="1"> <tr> <td>Spese demolizione e sgombero</td> <td>-</td> <td>V. Polizza</td> </tr> <tr> <td>Elettronica</td> <td>Franchigia 250 Euro</td> <td>Somma assicurata: v. Polizza Per sistemi di elaborazione dati e/o supporti dati: 10% della somma assicurata Ripristino dei programmi applicativi e/o personalizzati: 2.500 Euro</td> </tr> <tr> <td>Rigurgito fognature</td> <td>Franchigia 250 Euro</td> <td>Limite di indennizzo: v. Polizza</td> </tr> <tr> <td>Spese di ricerca riparazione e ripristino</td> <td>Franchigia 250 Euro</td> <td>Limite di indennizzo: v. Polizza</td> </tr> <tr> <td>Gelo</td> <td>Scoperto 10% con il minimo di 250 Euro</td> <td>5.000 Euro per anno 2.500 Euro per sinistro</td> </tr> <tr> <td>Sovraccarico di neve</td> <td>Scoperto 10 % con il minimo di 500 Euro e il massimo di 5.000 Euro</td> <td>Limite di indennizzo: v. Polizza</td> </tr> <tr> <td>Grandine su fragili</td> <td>Scoperto 10% con il minimo di 250 Euro</td> <td>5.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo</td> </tr> <tr> <td>Atti di terrorismo</td> <td>Scoperto 10% con il minimo di 500 Euro</td> <td>Limite di indennizzo: v. Polizza</td> </tr> <tr> <td>Terremoto</td> <td>Franchigia: v. Polizza</td> <td>Limite di indennizzo: v. Polizza</td> </tr> <tr> <td>Inondazione e Alluvione</td> <td>Scoperto: v. Polizza</td> <td>Limite di indennizzo: v. Polizza</td> </tr> <tr> <td>Spese di restauro</td> <td></td> <td>Limite di indennizzo: v. Polizza</td> </tr> </table>	Spese demolizione e sgombero	-	V. Polizza	Elettronica	Franchigia 250 Euro	Somma assicurata: v. Polizza Per sistemi di elaborazione dati e/o supporti dati: 10% della somma assicurata Ripristino dei programmi applicativi e/o personalizzati: 2.500 Euro	Rigurgito fognature	Franchigia 250 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza	Spese di ricerca riparazione e ripristino	Franchigia 250 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza	Gelo	Scoperto 10% con il minimo di 250 Euro	5.000 Euro per anno 2.500 Euro per sinistro	Sovraccarico di neve	Scoperto 10 % con il minimo di 500 Euro e il massimo di 5.000 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza	Grandine su fragili	Scoperto 10% con il minimo di 250 Euro	5.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo	Atti di terrorismo	Scoperto 10% con il minimo di 500 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza	Terremoto	Franchigia: v. Polizza	Limite di indennizzo: v. Polizza	Inondazione e Alluvione	Scoperto: v. Polizza	Limite di indennizzo: v. Polizza	Spese di restauro		Limite di indennizzo: v. Polizza
Spese demolizione e sgombero	-	V. Polizza																																
Elettronica	Franchigia 250 Euro	Somma assicurata: v. Polizza Per sistemi di elaborazione dati e/o supporti dati: 10% della somma assicurata Ripristino dei programmi applicativi e/o personalizzati: 2.500 Euro																																
Rigurgito fognature	Franchigia 250 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza																																
Spese di ricerca riparazione e ripristino	Franchigia 250 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza																																
Gelo	Scoperto 10% con il minimo di 250 Euro	5.000 Euro per anno 2.500 Euro per sinistro																																
Sovraccarico di neve	Scoperto 10 % con il minimo di 500 Euro e il massimo di 5.000 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza																																
Grandine su fragili	Scoperto 10% con il minimo di 250 Euro	5.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo																																
Atti di terrorismo	Scoperto 10% con il minimo di 500 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza																																
Terremoto	Franchigia: v. Polizza	Limite di indennizzo: v. Polizza																																
Inondazione e Alluvione	Scoperto: v. Polizza	Limite di indennizzo: v. Polizza																																
Spese di restauro		Limite di indennizzo: v. Polizza																																
Garanzia "Rottura lastre"	<p>Ove non diversamente concordato, e qualora non sia stata scelta la "Forma con franchigia", l'assicurazione "Rottura lastre", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Garanzia</th> <th>Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)</th> <th>Limiti di indennizzo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Per tutte le garanzie</td> <td>V. polizza</td> <td>Limite di indennizzo totale: v. polizza Limite di indennizzo per singola lastra: v. Polizza</td> </tr> <tr> <td>Eventi atmosferici</td> <td>-</td> <td>Per Lastre di fibrocemento o materia plastica: max 2.500 Euro</td> </tr> </tbody> </table>		Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo	Per tutte le garanzie	V. polizza	Limite di indennizzo totale: v. polizza Limite di indennizzo per singola lastra: v. Polizza	Eventi atmosferici	-	Per Lastre di fibrocemento o materia plastica: max 2.500 Euro																							
Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo																																
Per tutte le garanzie	V. polizza	Limite di indennizzo totale: v. polizza Limite di indennizzo per singola lastra: v. Polizza																																
Eventi atmosferici	-	Per Lastre di fibrocemento o materia plastica: max 2.500 Euro																																
Garanzia "Furto"	<p>Ove non diversamente concordato, e qualora non sia stata scelta la "Forma con franchigia", l'assicurazione "Furto", per alcune garanzie, prevede limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Garanzia</th> <th>Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)</th> <th>Limiti di indennizzo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indennità aggiuntiva</td> <td>-</td> <td>10% dell'indennizzo liquidato</td> </tr> </tbody> </table>		Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo	Indennità aggiuntiva	-	10% dell'indennizzo liquidato																										
Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo																																
Indennità aggiuntiva	-	10% dell'indennizzo liquidato																																

<p align="center">Garanzia "Responsabilità civile"</p>	<p>Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Responsabilità civile della proprietà del fabbricato", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:</p> <table border="1" data-bbox="327 241 1519 499"> <thead> <tr> <th data-bbox="327 241 746 324">Garanzia</th> <th data-bbox="746 241 1102 324">Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)</th> <th data-bbox="1102 241 1519 324">Limiti di indennizzo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="327 324 746 427">Danni a cose derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne</td> <td data-bbox="746 324 1102 427">Franchigia 500 Euro</td> <td data-bbox="1102 324 1519 427">Massimale Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato (V. Polizza)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 427 746 499">Danni da interruzione di attività</td> <td data-bbox="746 427 1102 499">Franchigia 1.500 Euro</td> <td data-bbox="1102 427 1519 499">150.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo</td> </tr> </tbody> </table>	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo	Danni a cose derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne	Franchigia 500 Euro	Massimale Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato (V. Polizza)	Danni da interruzione di attività	Franchigia 1.500 Euro	150.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo
Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo								
Danni a cose derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne	Franchigia 500 Euro	Massimale Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato (V. Polizza)								
Danni da interruzione di attività	Franchigia 1.500 Euro	150.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo								
<p align="center">Garanzia "Tutela legale"</p>	<p>Non sono assicurate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • controversie o procedimenti il cui valore economico è inferiore a € 200; salvo non sia previsto un valore superiore nelle specifiche garanzie; • controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei; • materia fiscale e amministrativa con eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie e per l'opposizione a sanzioni amministrative; • controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati in polizza; • operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili; • controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda; • controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività lavorativa, sia essa subordinata, parasubordinata, libero professionale o imprenditoriale svolta dall'Assicurato; • controversie o procedimenti per fatti dolosi dell'Assicurato a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciati con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato; • controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi: <ul style="list-style-type: none"> - se non esiste una apposita polizza di Responsabilità Civile, - nel caso di dolo dell'Assicurato, - se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della polizza di Responsabilità civile, se tale polizza non è in regola con il pagamento dei premi. 									



Che obblighi ho?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia Sinistro Il contraente o l'assicurato deve inoltrare la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza. La stessa deve contenere una completa descrizione dell'evento, delle persone coinvolte, del danno e di quanto altro utile per l'accertamento e la quantificazione di quest'ultimo. L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice civile – "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"). Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello allegato al presente Set Informativo. Dopo la denuncia dovranno essere consegnati i documenti espressamente elencati nel Set Informativo, solo se necessari, oltre a quelli ulteriormente e motivatamente richiesti. La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'Intermediario assicurativo.</p> <p>Assistenza da parte di altre imprese Non sono previste garanzie che prevedano assistenza diretta in convenzione.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese La Compagnia per la gestione dei sinistri riguardanti la garanzia "Tutela Legale" si avvale della collaborazione di DAS S.p.A. (sede in Verona, via Enrico Fermi, 9/B).</p> <p>Prescrizione Ai sensi dell'Art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso l'azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno.</p>
--	---

Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	<p>La Compagnia ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della denuncia e di tutta la documentazione richiesta, per formulare una proposta di indennizzo o respingere la richiesta di indennizzo, per le garanzie "Incendio e danni alla proprietà", "Rottura lastre" e "Furto", o per comunicare l'eventuale non operatività della polizza per la garanzia "Responsabilità civile".</p> <p>Sono previste ulteriori tempistiche in caso di richiesta di documentazione aggiuntiva da parte di Zurich o quando vengano incaricati dei consulenti (es. periti, accertatori).</p> <p>Il pagamento dell'indennizzo viene eseguito dalla Compagnia entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per lo stesso per le garanzie "Incendio e danni alla proprietà", "Rottura lastre" e "Furto", ed entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per lo stesso per la garanzia "Responsabilità civile".</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Se è scelta l'Indicizzazione le somme assicurate, i massimali, il premio, nonché gli eventuali massimi risarcimenti e limiti di garanzia – se espressi in cifra assoluta – sono collegati all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica.
Rimborso	In caso di recesso la Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	<p>L'assicurazione resta inoltre automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p> <p>In caso di trasloco, l'assicurazione vale anche nella nuova ubicazione previa comunicazione scritta alla Compagnia e fino alle ore 24 del 15° giorno successivo; scaduto tale termine, l'assicurazione cessa nei confronti della nuova ubicazione e tornerà a operare esclusivamente per le ubicazioni indicate in Polizza.</p>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.
Risoluzione	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

È rivolto ai proprietari di fabbricati adibiti a struttura ricettiva che non esercitano direttamente l'attività.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 16,82%, calcolato sul premio lordo.

Come presentare i reclami e risolvere le controversie?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it</p> <p>È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito www.zurich.it nella sezione dedicata ai Reclami.</p> <p>La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
All'IVASS	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none">- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;- in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla compagnia. <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>IVASS Via del Quirinale, 21 00187 Roma Fax 06.42133206, Pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito www.zurich.it.</p> <p>Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, www.centralbank.ie). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 Euro (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net – e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN'AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO.